

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2433 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2015****che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2015) 9168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Tra tali misure rientra il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone degli Stati membri interessati («i prodotti»). L'allegato della decisione definisce ed elenca dette zone al fine di tener conto del livello di rischio in base alla situazione epidemiologica negli Stati membri interessati.
- (2) Al fine di adattare le misure di protezione contemplate dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone degli Stati membri interessati e di tener conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotto, è opportuno prevedere alcune deroghe per determinati tipi di prodotti provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato di detta decisione di esecuzione. Tali deroghe dovrebbero essere in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l'importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾. In detta decisione di esecuzione dovrebbero inoltre essere previste le ulteriori misure di salvaguardia e le norme in materia di salute animale applicabili qualora tali deroghe siano concesse.
- (3) Il divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato della decisione 2014/709/UE è particolarmente rigoroso e può pertanto comportare problemi logistici e di benessere degli animali qualora non sia possibile la macellazione di suini nelle rispettive zone, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o della capacità limitata di macellazione all'interno delle zone elencate nella parte III di detto allegato, situate nello stesso Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro elencato nell'allegato.
- (4) Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze di cui al considerando 3 gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).

